

## PER

Riformare la processura delle cause feudali  
abusivamente introdotta in Sicilia.

---

### MEMORIA PER SUA MAESTÀ

Grande, anzi massimo è lo sconcerto, che si sperimenta in questo Foro per la processura nelle cause feudali, cui, volendosi ultimamente dar riparo, il rimedio apprestato non solo non ha tolto, ma ha fatto crescere a dismisura il disordine.

È necessario, che il Re, con emanare positiva legge dal trono, tolga a' possessori de' feudi tuttochè illegittimi, l'iniquo asilo d'inabilitare sotto la maschera di solennità rituali i di loro competitori a poterli molestare. Nel far ciò sentir dee chi ha destinato in suo luogo a governar questo Regno, cui non preme altro se non che il suo servizio ed il pubblico vantaggio, e non già quello, che in occasione di cause particolari talvolta si è sviatamente da' Tribunali fatto o rappresentato.

Piacesse a Dio, e non accadesse di giudicare alcune volte nelle contese forensi le persone e non le cause. Le massime di questo Foro spesso si veggono dirette a favorire gli ottimati in danno dell'Erario o del resto della nazione; e chi riflette al sistema della magistratura del Regno, ben si accorge che sia un miracolo quando ciò non accade.

Senza dipartirmi dalla materia presente, e per conoscere tal verità basta solo riflettere che qui nell'istesso



tempo che voleasi essere i feudi divenuti allodii, si sosteneva che le cause in qualunque maniera relative ai feudi fossero feudali. Consideravano i feudi, come allodii, acciò non fossero riversibili al Fisco, e le cause come feudali acciò fossero interminabili. Infatti interminabile è divenuta qualunque causa feudale quando abbiassi ad osservare per modo di regola ciò che trovasi prescritto nella causa del Marchese d'Alimena col Principe della Cattolica, nella maniera come qui si è appresa.

L'articolo o sia questione, che dal reo si promuove circa la natura dell'azione contra di lui intentata dall'attore, ed in conseguenza circa il modo di procedere in quella ne'tempi andati, qui soleasi decidere, pria che si entrasse nella cognizione del merito della causa principale. S'introdusse indi, e forse da più d'un secolo, un'altra pratica nel Foro di non decidersi preferibilmente l'articolo feudale (come per altro in tutte le altre cause l'articolo di denegazione d'udienza ed dissenso del modo di procedere non si decise); ma di riserbarsene l'esame *in calculo faerendae sententiae*, con la differenza che, non deferendosi all'articolo si promanava la sentenza nella causa principale; quandochè no, sospendendosi la decisione, s'interloquiva unicamente sul modo.

È inutile il vedere quali delle due fosse la migliore, se l'antica o la nuova disciplina, che forse s'introdusse per risecare le quanto perniciose altrettanto inevitabili dilazioni, che le parti si studiano di frapporre alla celerità spedizione ed al corso delle liti. Checchè sia di ciò egli è certo, che non ci è legge che avesse prescritta l'antica o la nuova pratica per l'articolo feudale. Tanto l'una quanto l'altra s'introdusse unicamente dall'uso del Foro. Oggi però con la determinazione presa dal Re nell'anzidetta causa tra Alimena e Cattolica, e per via di regola resta stabilito che l'articolo feudale è un punto pregiudiziale, ed hassi preferibilmente a decidere. Quindi può darsi il caso che, per formar giudicato

nella sola contesa dell'articolo, non bastino tre sentenze; ma quando non siano uniformi, ci sia di bisogno della quarta, e talvolta anche della quinta. E ciò neanche basta per potersi dire terminata la disputa, poichè per l'istessa causa di Alimena e Cattolica si prescrisse che, deciso l'articolo, non dovesse il Tribunale pubblicar la sentenza, ma rappresentarla al Re con le ragioni giustificanti.

Nelle cause feudali le sentenze non si pubblicano, e dassi il passaggio alla Giunta consultiva di Sicilia, *via recognoscendi*, semprechè le parti fra certo tempo ottenghino e presentino le lettere di ricognizione; ma quando le trascurano le sentenze si pubblicano, ed hanno qui il loro corso ulteriore. Ciò che nelle cause principali si fa in esecuzione delle lettere, che le parti hanno da ottenere, da oggi innanzi dovrà praticarsi negli articoli, e dovrà praticarsi d'ufficio dal magistrato, ancorchè le parti non lo richieggano. Posto ciò, per terminarsi solo la contesa dell'articolo e far cosa giudicata, non bastano più tre, quattro e cinque sentenze di questi Tribunali, ma ce ne abbisognano altrettante della Giunta consultiva di Sicilia da Napoli. Io non so conoscere perchè l'articolo feudale, che non ha per oggetto il merito della causa principale, ma che soltanto riducesi ad una semplice eccezione dilatoria e si sperimenta negli atti preliminari e preparatorii del giudizio, debba esser così privilegiata in tal sorta di cause che si renda quasicchè impossibile il terminarsi.

Due riflessioni circa tal punto sono da porsi sotto gli occhi del Re. Primo, che tra l'attore ed il reo s'induce una sproporzione infinita. Se il reo, nell'articolo che oppone, ottiene una sentenza a sè favorevole, l'attore è nella necessità di non potersene gravare, perchè quanto più si grava altrettanto si allontana, e frapponne impedimento allo sperimento di sua ragione nella causa principale. All'incontro se il reo soccombe non ometterà certamente di far uso di tutti quei rimedii e dilazioni,



che nella divisata maniera gli vengono permessi. Nei giudizi la sorte dee essere tra litiganti uguale: qualunque disuguaglianza, quando non nasca da privilegio che la legge accorda, è ingiusta.

Secondo, che nella contesa di Alimena e Cattolica si è entrato all'esame dell'articolo, tuttochè non ancora si fosse costato il libello nella causa principale; val quanto dire pria che dal Tribunale si fosse ammessa l'azione contro di lui dedotta. Come si disputa della qualità se il giudizio non ancora esiste? Può permettersi di farsi contese preventive *sub conditione*, se mai il libello si ammetterà? E se non sarà ammesso, non resta inutile e frustraneo tutto quello, che si è fatto? Quando l'esempio di Alimena e Cattolica abbiassi ad adattar per regola potrà addivenire che, non ammettendosi appresso il libello in taluna causa, restino inutili fino a dieci decisioni fatte pria sull'articolo, cinque in questi Tribunali, e cinque in Napoli nella Giunta consultiva di Sicilia.

Nella economia de' giudizi non si può dare dissonanza maggiore. Se il solo punto di disputa sulla natura e qualità dell'azione si rende in tal fatta quasichè insormontabile all'attore non ci sarà certamente alcun reo, che a diritto e a torto non se ne voglia valere, di qualunque natura sia l'azione contro di lui dedotta.

Ciò importerebbe poco quando poi il corso della causa principale fosse terminabile; poichè l'attore potrebbe in tal caso cedere e non entrare in disputa sulla natura della medesima; ma il fatto sta che, cedendo, cascherebbe dalla padella nella bracia. Pria, per non far mai terminar la causa, bastava dichiararla il magistrato per feudale: ciò era lo stesso che chiudere l'adito all'attore ed imporvi silenzio, come la costante esperienza ci dimostra: ora basta solo ammetter l'articolo ossia richiamarlo in disputa.

Nella processura delle cause feudali, oltre alla duplicazione de' termini, quando non si procede per via di

effetto, ed oltre alla duplicazione de' diritti delle provisioni di giudici e di tutte le spese, ed all'intervento del giudice seniore della G. C. criminale, stabilito con un semplice atto Viceregio di D. Giovanni La Vega<sup>1</sup>, dassi luogo alla revisione della Giunta consultiva in Napoli. Interposta qui la sentenza non può pubblicarsi; ma in forza delle lettere *via recognoscendi*, che preventivamente dalle parti si ottengono, dee rimettersi alla Corte accompagnata da giustificanti, e dalla copia dei processi, e nella Giunta nuovamente esaminarsi. Ecco che per ogni sentenza ci vogliono due giudizi e due decisioni. Per polizia del Regno, per farsi giudicato, ci bisognano tre sentenze uniformi, e quando non sien tali, come di sopra ho cennato, ce ne vogliono quattro, e talvolta cinque: dunque nelle cause feudali ce ne possono bisognar fino a dieci, da interporsi metà in un Regno e metà in un altro, oltre a quelle dieci, che come si è detto, ci possono bisognare per la sola contesa dell'articolo.

Un sistema di giudizio quanto mostruoso altrettanto singolare in questo Regno (non essendoci alcuno Stato in Europa, che abbia adottato il simile) non può avere per oggetto nè il servizio del Re nè il bene del pubblico; ma unicamente il garentire i possessori, ancorchè ingiusti, da qualunque molestia. Mercè del medesimo, l'attore, tutto che abbia giustizia, è necessitato alla inazione, come si scorge di essere addivenuto in tutte le cause feudali, che son rimaste derelitte dagli attori. Se ci fosse una legge, che ciò espressamente stabilisse, sarebbe iniqua, e dovrebbe emendarsi; tanto maggiormente non è da attendersi il cennato perniciosissimo sistema, che non poggia su di positiva legge, ma per lo più su dottrine stabilite da forensi, che allo spesso ad altro non servono se non che a sovvertire l'ordine politico e civile della legislazione dello Stato.

<sup>1</sup> Pramm. 13, tom. 1, tit. 2, de officio Praesidis M. R. C.



Checchè fosse del giudizio de'Pari della Corte, e quando avesse luogo nell'antico sistema feudale, cui qualche sciocco forense ricorre per sostenere l'attuale esorbitantissima processura in tal sorta di cause, non ci è dubbio che per le costituzioni del Regno il giudice competente, anzi privativo delle cause feudali, era la Gran Corte<sup>1</sup>, che essendo il magistrato supremo, non dava luogo ad appello. Tra i susseguenti Capitoli del Regno ve n'è alcuno, che ci abbia derogato. Dopo che i Sovrani non fecero qui più residenza, le cause, di qualunque natura fossero, cominciarono ad estraregnare, talvolta a ricorso delle parti e talvolta anche di moto proprio richiamavansi dalla Corte. Il S. C. di Napoli ne somministra a tempi di Alfonso d'Aragona varii esempi di cause ivi da qui passate e decise, tuttochè non fossero feudali<sup>2</sup>. Indi Alfonso medesimo nel 1446 accordò la grazia, che per qualsivoglia giudizio le cause de' Siciliani non potessero uscire dal Regno, nè per appellatione nè per revisione e altro rimedio, neanche per moto proprio e potestà assoluta del Principe. Due sole eccezioni nel Capitolo si contengono. L'una leggesi nel contesto della supplica data al Re per implorar la grazia. *Nisi tantum partibus consensientibus, volentibus*<sup>3</sup>. L'altra nella regia decretazione: *Placet praeterquam de Causis pendentibus in Curia*; poichè si ebbe per cosa onesta di rimetterle indecise. *Nam non esset honestum eas illuc remittere indecisa.*

Le cause feudali non si veggono eccettuate da una tal disposizione; quindi, come tutte le altre, rimasero sotto la proibizione d'estraregnarsi. Non si trova altra legge, che posteriormente abbia per le medesime derogato a sì provvido e salutare stabilimento. Contuttocchè le cause dopo di ciò non potessero estraregnare solea il

<sup>1</sup> Const. Locor. Bajuli. Const. statuimus. Const. Justiniani nomen.

<sup>2</sup> Mongitor. Manoscritto istorico l. dom. mans. fol. 132.

<sup>3</sup> Cap. 391, Reg. Alphons.

Sovrano dimandar conto di quel che i suoi magistrati avean deciso, e taluna volta anche i voti. Questo non era lo stesso che estraregnar la causa; onde non si contraveniva, nè con ciò derogavasi alla legge di già emanata, anzi era usar quella vigilanza, a cui il Re è tenuto, acciò la giustizia si amministri a dovere. Egli, in qualunque luogo si rattrovi, sempre è il supremo giudice, che Iddio ha destinato a' suoi popoli, e da qualunque parte è la fonte della giurisdizione de' suoi magistrati, ed è tenuto a vedere se ne facciano buon uso o cattivo; ma le parti, abusando di ciò spesse volte se ne valeano per dilatare, onde fu che lo stesso Alfonso nel 1457 a petizione del Regno cercò di darci riparo. Dal Regno gli si espose, che alcune volte contingeva, che *vertendo questione in Magna Regia Curia dicti Regni in Causis feudalibus, li parti hanno ricorso a la detta Maiestà, da la quale se impetrano rescripti, o provisioni, che li Judici di la G. C. diggiano mandari li voti alla prefata Maistà, ed interim si soprasedi in lu spachamento de li Causi predicti in gran prejuditio, e vexatione de parti; sia sua merci ordinari, che tali rescripti etiam impetrati cum clausola motu proprio, et sub quibuscumque clausolis siano nulli, et ipsis non obstantibus li Judici absque incurso alicujus poenae, possano, e diggiano decidere, e determinari li preditti Causi feudali.*

Il Re totalmente non aderì a tal supplica, dichiarando nulli tali rescritti, che alcune fiata faceansi nelle cause feudali; pur tuttavia ci apprestò rimedio. Acciò non servissero di pretesto per eternarsene la spedizione espressamente ordinò. *Quod si, et quando contingerit de mandato ejusdem Majestatis doverglisi trasmettere i voti di dette cause per soli quattro mesi, se fosse in Napoli, e per sei se si trovasse altrove si dovesse soprasedere; elasso qual termine, ancorchè non si fosse data da lui risposta su de'voti trasmessigli, si tirasse avanti nel giudizio. Questa è la prima legge del Regno di Sicilia, in cui menziona la trasmissione de'voti alla Corte*



nelle cause feudali. Dalla medesima ciò non si stabilisce per punto generale e per via di regola in tutte le cause di simil natura; anzi si scorge che qualche volta accadea, e non già necessariamente per la natura della causa feudale, dovesse accordarsi ad ogni semplice petizione della parte; cosa che vedesi praticata fino a tempi del Reggente Tappia, che sedè nel Consiglio d'Italia, e relativamente a questo Regno ne attesta: *Non passim et indistincte expediuntur Literae, ut veniant vota Judicum cum justificantibus*<sup>1</sup>. Ma poi quel che talvolta accadea ed in qualche caso particolare soleasi per maggior accerto della giustizia praticare, si vede degenerato in un sistema, che ne opprime generalmente il corso; dappoichè a semplice richiesta delle parti preventivamente trattandosi di cause feudali si spediscono le lettere *via recognoscendi*, in esecuzione delle quali la sentenza, che indi s'interpone, non può pubblicarsi, ma hansi a trasmettere i voti de' giudici co' giustificanti, e le copie degl'intieri processi per riesaminarsi nella Giunta. E fa meraviglia il vedere che per sostenersi un tal degenerato sistema, che della ricognizione, purchè da una parte si voglia, ne ha formato una solennità rituale necessaria, si ricorra alla detta legge, da cui si ricava il contrario. Dicasi piuttosto, e si dirà il vero, che se dappertutto nel Foro, molto più qui è stata in gran voga la dottrina de' simili, senza attendere che i magistrati debbansi regolare colle leggi, e non cogli esempi. L'essersi fatto qualche volta alcuna cosa, si è avuto per ragion convincente a farsi sempre lo stesso. Soleasi talvolta in qualche causa feudale richiedere i voti; da ciò è nato che di mano in mano in tutte le cause di simil natura siasi fatto lo stesso. A buon conto della eccezione se n'è fatta una regola, senza badare alle funeste conseguenze, che dalla costante estraregnazione delle cause sarebbero derivate. Il Regno, cono-

<sup>1</sup> Decis. 6, n. 21.

scendo colla sperienza il male che si cagionava, ha cercato sempre di ovviarci. Infatti sotto Ferdinando il Cattolico domandò una volta che tali lettere non dovessero impedire il corso delle cause<sup>1</sup>; domandò un'altra che non si accordassero almeno a' forestieri<sup>2</sup>: domandò poi sotto l'Imperador Carlo V che il termine prescritto da Alfonso fosse improrogabile<sup>3</sup>.

Eppure è da riflettersi che in detti tempi non eravi quella polizia, che posteriormente fu stabilita da Filippo II, e che tuttavia ha luogo. Allora la G. C., come di sopra ho cennato, per essere Tribunale inappellabile non dava luogo ad alcun gravame, e solo per grazia del Re soleasi accordare la revisione delle sue decisioni, che eseguiasi da quelle persone, che a tal uopo erano designate e chiamavansi giudici della Sacra Coscienza, perchè servivano per quietare la coscienza del Re nel vedere se si fosse bene o male giudicato. Da ciò forse, e non già dalla natura della causa ebbe la sua origine, che taluna volta si domandassero i voti. In oggi però, trovandosi eretto il Tribunale del Concistoro, a cui passano le cause decise dalla G. C. civile, e bisognando tre sentenze uniformi per far cosa giudicata, dal Concistoro poi passano nella G. C. criminale di cause delegate; e nel caso nelle decisioni di detti tre Tribunali non vi sia uniformità passano di nuovo nella G. C. civile di cause delegate; e così da mano in mano nuovamente al Concistoro ed alla G. C. criminale finchè sieguono le tre sentenze uniformi. A che serve la trasmissione de' voti, in ciascheduna volta che da detti Tribunali si decide, se non che solo per dispendio e trapazzo delle parti, e per non farla mai finire?

Oltre a che quando ben ci si rifletta, sembra cosa troppo indecente che la sentenza della G. C., dopo che sia stata una volta confermata in nome del Re, previo l'e-

<sup>1</sup> Cap. 24, Reg. Ferdinandi. — <sup>2</sup> Cap. 60, ejusdem Regis.

<sup>3</sup> Cap. 198, Carol. V, Imperator.



same che se ne fa nella Giunta, abbia poi qui l'ulteriore passaggio nel Tribunale del Concistoro, e quindi possa questo rinvocare quel che trovasi dal Re confermato. Dovunque mi volgo in questa materia dappertutto trovo incongruenze. Da una parte veggo che con varie carte reali, dalle sentenze confermate in tal fatta dal Re, è proibito di potersene produrre il contrario impero, nullità, fin anche restituzione *in integrum*<sup>1</sup>; da un'altra poi le leggo sottoposte alla rinvoca, che può farne il Tribunale del Concistoro e la G. C. di cause delegate. Quando il sistema della legislazione si voglia far nascere da ciò, che dal Tribunale si è fatto in casi particolari, sempre vi sarà da desiderare uniformità e coerenza.

Nè vale il dire che i voti profferiti nelle cause feudali abbiansi a rimettere alla Corte, acciò il Principe possa riconoscere il vassallo. Questo atto di sovranità quanto solenne altrettanto necessario non si compisce coll'esame di una contesa giudiziaria, in cui non ha il Re alcuno interesse, ma col giuramento di ligio omaggio. In difetto dovrebbe dirsi che il Sovrano nel piatto tra privati abbia da riconoscere il vassallo quando una delle parti domandi preventivamente le lettere, e quando che no di non essercene di bisogno: anzicchè in tal caso l'abbia a riconoscere tante volte quante volte si decide, con una ricognizione ritrattabile, finchè non siegua il giudicato. Quindi se mai una volta si decide *pro*, ed un'altra *contra*, la seconda volta non ha più da riconoscere quel vassallo, che pria avea riconosciuto.

Il diritto della sovranità non resta mai leso con qualunque decisione si faccia nella causa privata, e sarà sempre in balia del Principe di non ammettere il vincitore al giuramento di fedeltà, e denegargli l'intestazione del feudo quando abbia giusto motivo di non riconoscerlo per fedele e vassallo; oltre a che se reggesse

<sup>1</sup> Sic. Sanct. l. IV, § 18, tit. 8, de Indic. Idem loc. cit., § 3, 6, 8, 11, tit. de Feud.

l'addotto motivo, ne seguirebbe di dovere estraregnare non solo le cause feudali senza alcuna richiesta di parte, ma qualunque atto anche non conteso, che trasferisse il feudo da una persona ad un'altra, come sono la vendita, la donazione, il testamento e cose simili. Dicasi il vero che sotto la maschera d'una regalia mal intesa si vuol nascondere una dilazione quanto iniqua per le parti tanto nociva per lo Stato.

Quanto finora si è considerato non è il massimo dei disordini in tal materia, tuttocchè si è veduto che il sistema adottato in questo Regno per la processura delle cause feudali non tende già ad accertare la giustizia, ma ad opprimerla con soffocarne il corso. Il più gran male si è il non esserci legge, che caratterizzi quali sieno le cause feudali. Si trova qualche stabilimento negativo sul particolare, ma niente in generale sul positivo. Ad eccezion delle cause di liquidazione di paraggio e di vita e milizia<sup>1</sup> e dell'azione di spoglio<sup>2</sup> e di ricompra<sup>3</sup>. che si è dichiarato di non esser feudali, di tutte le altre, qual'è la norma che ci dà la legge per distinguere le feudali dalle allodiali? Niuna. Ciò si è lasciato, e tuttavia si lascia alla opinione dei giudicanti, cioè a dire si lascia esposto ad una sempiterna disputa ed a chi decide, di poter dire ora sì ed ora no, come più gli torna conto, o per favorire o disfavorire taluna delle parti.

Vi fu un tempo chi opinò che le cause prendean la natura dall'oggetto, quindi esser feudali tutte quelle, che avean rapporto a feudi. Questa esoleta opinione da taluni si è fatta valere nelle ultime contese fatte su di tal materia. Non piaccia a Dio ed avesse ad attendersi, perchè non ci sarebbe più modo di andare avanti ne' Tribunali di Sicilia nella maggior parte delle cause. Il Regno quasi tutto è infeudato, e quasi tutte le cause o per un verso, o per un altro han rapporto a feudi. Dunque in

<sup>1</sup> Cap. 117, Carol. V. — <sup>2</sup> Cap. 191, ejusdem.

<sup>3</sup> Cap. 214 et 256, ejusdem.



ogni quistione di confini, nell'esercizio delle azioni ipotecarie e del Salviano interdetto, nelle contese di prelazione o di validità o nullità di contratti, d'enfiteusi, di locazione e conduzione e cose simili, che riguardassero i feudi, dovrebbe procedersi *modo feudali*, ch'è l'istesso che dire dovrebbero tutte abbandonarsi alla eternità; ma quel ch'è peggio dovrebbero abbandonarsi alla eternità tutt'i capi di gravame, che dalle Università e da particolari cittadini si propongono contro de' loro baroni, relative a diritti esclusivi pei molini, pei trappeti, per le botteghe, qui chiamate Zagati, per la fida, per la esazione de' terraggi e per qualunque angaria, che *jure Feudi* credon di appartenersi loro: di quai cose nel sistema baronale di questo Regno pur troppo si abbonda.

Nè credasi che ciò sia un caso ipotetico. Non senza scandalo chi governa il Regno ha veduto da poco tempo in qua d'essersi in tali contese da taluni baroni dedotto l'articolo feudale, e con impudenza insistersi prelativamente si decidesse, nè si pubblicasse la sentenza ma si rimettesse alla Corte coi giustificanti. Veramente con tale opinione si somministra in mano dei litiganti un'arma da sostenere con decoro il cavillo, la dilazione, l'impudenza.

Postocchè non vi è legge, che distingua le cause allodiali dalle feudali, non è da recedersi dalla opinione comunemente ricevuta nel Foro sulla autorità de' più sensati siculi e esteri scrittori di doversi considerar la causa come feudale soltanto quando s'agisca al feudo come feudo, *et ex lege Feudi*; in maniera tale che tutte quelle azioni, che poggiano sul fatto dell'uomo, debbansi riguardare come allodiali. Può dirsi che tal sentimento è stato ricevuto nel corso de' secoli come un canone in questo Foro, e che sbagli di molto chi ha voluto sostenere che, dovendosi ricorrere al Capitolo *Volentes* per conoscere la validità delle disposizioni, delle vendite, delle donazioni ed altri contratti de' feudatarii, sia perciò in tali contese inevitabile il ricorso alla legge del feudo.

Il Capitolo *Volentes* non è legge de' feudi com'è la Costituzione *Ut de successionibus*, il Capitolo *Si aliquem* e il Capitolo *Constitutionem*, non riducendosi ad altro che al semplice assenso *in forma comuni* per convalidare la disposizione, la vendita e la ipoteca sul feudo. Oltrecchè per legge del feudo in questo caso non deesi intender quella che stabilisce e regola i gradi della successione, ma l'investitura che gli dà la forma e ne caratterizza la natura.

Qui non è fuor di proposito di richiamare l'attenzione del Re, e fargli riflettere che se nelle cause feudali petitorie il disordine si è fatto crescere a segno ch'è divenuto inesprimibile, nelle cause possessorie è cosa che va all'infinito. Quando si apre per morte del feudatario la successione al feudo quella contesa, che nasce tra più concorrenti, chiamasi causa possessoria. A buon conto chiamasi così quel che in Napoli si denomina causa di spedizione di preambolo. Farebbe certamente orrore se quivi si sentisse che per interporsi un decreto di preambolo feudale, purchè fosse contraddetto, vi bisognassero tante sentenze, tanti esami e tante solennità che non vi si potesse mai giungere. Non vi è cosa, che meriti corso più celere e spedito di questa, acciò non resti vuoto il possesso con positivo detrimento de' fondi. Con legge positiva in questo Regno veggo che siasi stabilito che le cause di tal natura debbono decidersi e terminarsi tra il corso di soli tre mesi<sup>1</sup>. Ma ciò non ostante sfido chiunque a ritrovarmi un esempio solo di causa possessoria feudale, terminata con cosa giudicata fra il corso di un secolo. In una parola basta qui dir causa feudale, sia possessoria sia petitoria, per concepirsi cosa da non potersi mai più finire se non coll'abbandono delle parti annoiate dal trapazzo di una eterna lite, e inabilitate dalle ingentissime spese che vi hanno da erogare.

Da quanto si è considerato ben si discerne esser trop-

<sup>1</sup> Cap. 19, Philipp. II.



po necessario che il Re con la sua provvida paterna mano apporti rimedio a simili disordini in questa interessante materia.

Quando voglia lasciar correre l'indotto sistema di potersi estrarregnare le cause feudali a semplice petizione delle parti per mezzo delle preventive lettere, che ottengono, bisogna che definisca quali sono le cause di simil natura, acciò tal punto non resti all'arbitrio de' decidenti. La legge, che su di ciò promanerà dal trono, non solo toglierà l'arbitrio, ch'è troppo pericoloso in mauo dei giudici, ma di più toglierà l'occasione di farsi sull'articolo un giudizio preventivo da non finirsi mai. Posta la legge dichiarativa di tal sorta di cause cessa la contesa tra le parti, e non v'è bisogno della dichiarazione del giudice in decidendo l'articolo. Ciascheduno, che dedurrà la sua azione, dovrà dedurla a tenore della legge, in difetto non potrà ammettersi il libello.

Con la stessa legge potrà moderare l'esorbitanza della duplicazione de' diritti, delle spese e della provisione dei giudici, a riformare il rito della duplicazione dei termini interminabili quando la causa sia processiva.

Finalmente potrà stabilire che la revisione nella Giunta a richiesta delle parti una sola volta abbia a permettersi; cioè di quella sentenza di questi magistrati, ch'essendo uniforme a due precedenti farebbe il giudicato, e non già che per ciascheduna sentenza abbiansi a fare de' giudizi, uno qui e l'altro in Napoli. Quel che viene dal Re stabilito ed una volta confermato non dee esser suscettibile di ulterior gravame, nè sottoposto a rivoca dei Tribunali ordinarii, come sconciamente si pratica nell'attuale sistema della cosa. Non vi è potestà umana, che ciò potrà fare, ad eccezione del Re medesimo, ch'è il giudice di se stesso e delle sue operazioni. Quindi potrebbe stabilirsi che quando il sentimento della Giunta non sia uniforme al giudicato di qui, resti riserbato alla coscienza del Re, se per grazia voglia accordare altro esame e revisione.

Non si creda però che questo sarebbe un rimedio totalmente sradicato del disordine, ma lo modificherebbe nella maggior parte.

Il Re per sollievo del Regno dovrebbe all'intutto togliere la differenza tra cause feudali ed allodiali in rapporto alla processura: differenza che, come si è veduto, della tergiversazione in fuori non ha altro plausibile oggetto da potersi sostenere.

Nel Regno di Napoli non si fa tal distinzione, e non è da farsi neppure in questo. Se la natura de' feudi è la stessa nell'uno che nell'altro Regno, perchè l'economia de' giudizi, che riguardano i medesimi, senzachè ci sia legge in contrario dev'esser tanto diversa? Che l'interesse del Fisco, che taluno molto male a proposito pone innanzi, ha che fare in questo negozio? Le cause, che qui chiaman feudali, o son possessorie o petitorie. Nel primo caso cogli ultimi stabilimenti del Re l'interesse del Fisco è cauto, dappoichè la G. C. non può porvi mano, se pria il Fisco non dichiara di non avervi alcun interesse. Se poi son petitorie a segno ch'esista il grado esclusivo del Fisco, perchè quando ciò si ponga in forse la causa diventa fiscale, nè può trattarsi più in G. C. nel Tribunale del Patrimonio, ch'è il giudice competente di tutto quello, in cui possa esservi interesse del Fisco?

Quando il Re si risolva a ciò, come si crede più opportuno, riducendo la materia a termini di semplicità, potrebbe imporre al Vicerè di emanare una Prammatica con cui, abolendosi qualunque opinione di dottore ed autorità di esempi di passate decisioni e di modo abusivo tenuto dal Foro, e qualunque altra risoluzione presa in cause particolari, tolga qualunque mal concegnata differenza tra cause allodiali e feudali, che tanto nelle une quanto nelle altre la G. C. abbia a procedere nella stessa uniforme maniera, senzachè per le seconde vi sia più di bisogno nè della duplicazione delle spese, e quando sien processive della duplicazione de' termini.

E finalmente che in luogo dell'intervento del giudice



seniore della G. C. criminale, stabilito con atto viceregio di D. Giovanni La Vega, il Vicerè abbia a regularsi di destinare giudici aggiunti, quando la gravità della causa, sia possessoria o petitoria con l'altre circostanze che l'accompagnano, lo richiegga. Come per l'appunto si regola in tutte le cause gravi di qualunque altra natura.

In tal fatta non vi sarà occasione di farsi tanto inutili dispute, ed estraregnarsi le cause con danno positivo del pubblico per semplice capriccio delle parti; la giustizia avrà il suo corso regolare senza eternarsi le liti, e resterà sempre in balia del Re il domandar conto ed anche i voti per qualunque causa sia o non sia feudale; e di sospendere anche il corso quando nel particolare creda opportuno che la giustizia così richiegga. La sorte de' litiganti allora sarà nelle mani del Re, e dipenderà dalla sua coscienza e non già da un semplice ineffrenato volere de' loro competitori, come n'addiviene quando a semplice di lor petizione si accordano le preventive lettere *via recognoscendi*.

---